



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA UFFICIO
SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "ELSA MORANTE" C.M.RMIC805003 C.F. 97198000586 C.U.
UF1X4R Via A. Volta, 41- sede provvisoria Via Zabaglia 27/a -00153 ROMA -065740751

rmic805003@istruzione.it rmic805003@PEC.istruzione.it sito: www.icelsamorante.gov.it

REGOLAMENTO PER LA SCELTA DEGLI ESPERTI

**Approvato dal Consiglio di Istituto del 7 Novembre 2019 con Delibera
n. 86/2019**

Art. 1 - Ambito di applicazione

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione.

Per ottimizzare l'attività amministrativa e per il contenimento dei costi, possono essere affidati incarichi direttamente a soggetti esperti individuati in base a quanto previsto dal presente Regolamento anche quando il valore dell'incarico sia limitato e comunque non superiore al limite previsto dall'art. 45, comma 2 del D.I. 129/2018.

Art. 2 – Fonti normative

- D.L.vo 165/2001 e s.m.i.;
- D.I. 129/2018, artt. 43 e 45;
- D.L.vo 50/2016 e s.m.i.;
- Linee Guida A.N.A.C. n. 4
- CCNL vigente.

Art. 3 - Requisiti oggettivi Al fine di soddisfare le esigenze di cui all'art. 1, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'Offerta formativa, l'istituzione scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare a tal fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni.

Art. 4 - Requisiti soggettivi Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto. Gli elementi soggettivi dovranno essere indicati dal candidato attraverso un apposito curriculum che dovrà contenere: a) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico proposto; b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta, desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico; c) tempistica di realizzazione dell'attività professionale; d) proposta economica; e) esperienze pregresse valutate positivamente.

Art. 5 - Procedura di selezione La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta: 1) attraverso la ricerca tra personale interno dell'istituzione scolastica; 2) attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali, mediante avviso esplorativo indicante una tempistica predefinita di 7 giorni lavorativi; 3) il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista per ragioni di natura tecnica o artistica (in questi casi un'indagine di mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione); 4) attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni che ne garantiscano la specifica professionalità.

Espletate le procedure di cui sopra, se non è stato possibile reperire nominativi in grado di svolgere la prestazione, il Dirigente Scolastico predispone apposite selezioni con avvisi pubblici. Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito web della stessa. L'avviso, di massima, dovrà contenere:

- l'ambito disciplinare di riferimento;
- il numero di ore di attività richiesto;
- la durata dell'incarico;
- l'importo da attribuire all'esperto o all'Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da svolgere;
- le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

Per quanto riguarda i criteri di selezione dei titoli (di studio e professionali) sarà fatto riferimento a quelli adottati dalle vigenti Disposizioni del MIUR in merito all'assunzione del Personale Docente nelle Scuole Pubbliche. Altri requisiti (esperienza maturata con individuazione del campo d'intervento) saranno oggetto di apposita valutazione da parte dell'Istituzione scolastica. Alla valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricula, il Dirigente scolastico potrà provvedere direttamente o, a sua discrezione, nominare un'apposita commissione. Particolare risalto verrà dato alla salvaguardia del diritto all'inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.

Art 6 – Criterio di continuità Nell'ambito della procedura di selezione di cui all'art. 5 del presente regolamento avrà particolare risalto il criterio della continuità, qualora i docenti responsabili dei progetti o il Collegio dei docenti e il Dirigente Scolastico (sentite le famiglie) abbiano espresso una valutazione positiva dell'insegnamento/attività già svolto.

Art. 7 – Presupposti per il conferimento di incarichi in via diretta senza esperimento di procedura comparativa Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, l'Istituto scolastico può conferire ad esperti esterni incarichi in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni particolari: a) in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione; b) per l'affidamento di incarichi a soggetti di riconosciuta ed indiscutibile autorevolezza nel mondo della cultura o del lavoro; c) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale o

professionale, non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni, nonché ad un elemento di stretta fiduciarità o di *intuitus personae* che, per la natura della prestazione, deve obbligatoriamente intercorrere tra committente e soggetto incaricato, fermo restando la specifica valutazione del curriculum; d) per incarichi relativi ad attività di consulenza o di formazione delle risorse umane inerenti innovazioni normative o organizzative da attuarsi con tempistiche ridotte, tali da non permettere l'esperimento di procedure comparative di selezione.

Art 8 - Affidamento dell'incarico

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante la stipula di contratto di prestazione d'opera o convenzione, anche nel caso di incarico a titolo gratuito.

Art 9 – Compensi dell'incarico

Al fine di determinare i compensi, nei casi in cui non si tratti di prestazione d'opera a titolo gratuito, il Dirigente Scolastico farà riferimento:

- alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per prestazioni aggiuntive all'orario d'obbligo allegate al CCNL del Comparto scuola vigente al momento della stipula del contratto di incarico;
- a compensi forfettari compatibili con risorse finanziarie dell'istituzione scolastica.

Art. 10 – Condizioni per reclutamento di esperti esterni I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.I. n. 129/2018, soltanto per le prestazioni e le attività: - che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali; - che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro; - di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Art. 11 - Autorizzazione dei dipendenti pubblici e comunicazione alla

funzione pubblica Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art. 53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al Dipartimento della funzione pubblica secondo le modalità previste dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n. 165/2001 e dalla L. 190/2012.

Art. 12 - Pubblicità Copia del presente regolamento è pubblicata all'Albo della scuola e sul sito Internet dell'Istituto al fine di consentirne la libera consultazione.

Art. 13 - Disposizioni finali Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia